

## "LA MEDIAZIONE ALLA DERIVA TRIBUTARIA"

Come è noto l'art.39, comma 9, del D.L.n.98/2011 così come modificato dalla legge n.111/2011 del 15 luglio 2011, ha inserito nel D.Lgs. N.546/1992 in materia di contenzioso tributario, l'art.17 bis, per cui dal 1° aprile 2012, per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro, il contribuente che vuole impugnare l'atto impositivo è obbligato, prima del ricorso alla DIREZIONE REGIONALE o PROVINCIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, che ha emanato l'atto impositivo, a presentare il reclamo, che si pone quindi come condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità, fra l'altro, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nella normativa suddetta viene precisato che si applicano per il procedimento del reclamo gli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e il comma 4 dell'art.22 del già citato decreto n.546/1992, in quanto compatibili. Ne deriva che il reclamo rivolto all'annullamento totale o parziale della pretesa è, dal punto di vista formale, equiparabile al ricorso, rendendosi applicabili in entrambi i casi, gli stessi articoli procedurali.

L'unica differenza rilevabile è che il ricorso non contiene la proposta di mediazione, che è invece presente nel reclamo. Infatti, il comma 9, al punto 7, dell'art.39 suddetto, si sofferma sul reclamo per precisare che esso può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

La mediazione non è quindi solo un mezzo di comunicazione facilitativa dell'accordo, ma è uno strumento valutativo della pretesa che si realizza con la volontà delle parti su un piano paritetico di posizioni diverse :

l'una rappresentata dal contribuente che agisce in qualità di soggetto o di sostituto d'imposta; l'altra identificata nell'amministrazione finanziaria che è interessata a riscuotere in base all'iscrizione a ruolo il credito tributario verificato. Al riguardo bisogna considerare che tale disciplina si rende applicabile alle imposte erariali e non ai tributi comunali, provinciali e regionali, rimanendo ferma l'autonomia demandata agli Enti locali per il federalismo fiscale in fase di attuazione. E' d'uopo inoltre puntualizzare il trattamento che gli Uffici devono riservare al reclamo-mediazione poichè essi hanno l'obbligo di fornire comunque riscontro al reclamo-mediazione anche in caso di diniego, dovendo non lasciare trascorrere 90 giorni in silenzio per non dare la possibilità al contribuente di usufruire di altro tempo per presentare ricorso (90 + 60 giorni anzichè 60 giorni in caso di diniego espresso). E' infatti previsto in una circolare della Agenzia Centrale delle Entrate di prossima emanazione, che i reclami-mediazioni dovranno essere esaminati da apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Resta infine la necessità di chiarire (compito questo lasciato al legislatore) perchè si è dato titolo "al reclamo" di rappresentare una condizione di ammissibilità al ricorso e non anche alla "mediazione" che ne costituisce una componente essenziale per la finalità deflattiva ampiamente ad essa riconosciuta dal D.Lgs. n°28/2010. Come non si comprende perchè qualche studioso di diritto insista nell'affermare che il reclamo si trasforma in ricorso, senza considerare la fase precontenziosa che è propria del reclamo-mediazione, che tendono comunque alla risoluzione alternativa della lite potenziale, con la richiesta di annullamento della pretesa

tributaria o dell'accordo relativo. Rimane sempre il dubbio che la mediazione così come inserita nell'art.17 bis Del D.Lgs.n.546/1992 è solo un palliativo per ricordare che essa esiste anche se la Amministrazione Finanziaria tende a fare prevalere l'accertamento con adesione di cui al D.Lgs.10 giugno 1997,n.218,tuttora applicabile dove la Amministrazione sa meglio imporsi con un atto unilaterale di definizione.

Il mediatore

(Luigi Dr.Naso)